



COMUNE DI COLI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 06/09/2024

INDICE

Art.	1	Oggetto e finalità
Art.	2	Durata in carica del consiglio comunale
Art.	3	Sede delle adunanze
Art.	4	Presidenza delle adunanze
Art.	5	Consiglieri
Art.	6	Gruppi consiliari
Art.	7	Commissioni consiliari permanenti e temporanee
Art.	8	Convocazione e funzionamento delle commissioni
Art.	9	Segreteria delle commissioni
Art.	10	Pubblicità delle commissioni consiliari
Art.	11	Commissioni di indagine
Art.	12	Entrata in carica . Convalida
Art.	13	Dimissioni
Art.	14	Decadenza dalla carica
Art.	15	Diritto di iniziativa
Art.	16	Svolgimento dell'interrogazione
Art.	17	Svolgimento dell'interpellanza
Art.	18	Svolgimento della mozione
Art.	19	Svolgimento degli ordini del giorno
Art.	20	Norme comuni relative al diritto di iniziativa
Art.	21	Convocazione del consiglio
Art.	22	Distinzione delle sedute - Definizioni
Art.	23	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
Art.	24	Avviso di convocazione. Modalità e termini
Art.	25	Ordine del giorno
Art.	26	Deposito degli atti per la consultazione
Art.	27	Emendamenti: presentazione, discussione e votazione
Art.	28	Registrazioni audiovisive
Art.	29	Disciplina delle adunanze
Art.	30	Persone ammesse nella sala delle adunanze
Art.	31	Segreteria dell'adunanza
Art.	32	Scrutatori. Nomina. Funzioni
Art.	33	Degli interventi
Art.	34	Ordine dei lavori. Sedute deserte
Art.	35	Inizio dei lavori
Art.	36	Verifica del numero legale
Art.	37	Comportamento dei consiglieri
Art.	38	Comportamento del pubblico
Art.	39	Fatto personale
Art.	40	Questioni pregiudiziali e sospensive
Art.	41	Adunanze consiliari aperte
Art.	42	Chiusura della discussione
Art.	43	Chiusura della seduta. Mancato esaurimento dell'ordine del giorno
Art.	44	Sistemi di votazione
Art.	45	Ordine della discussione e della votazione
Art.	46	Annullamento e rinnovazione della votazione
Art.	47	Interventi nel corso della votazione
Art.	48	Mozioni d'ordine
Art.	49	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
Art.	50	Dichiarazioni di voto

Art.	51	Computo della maggioranza
Art.	52	Verbale delle sedute. Contenuto e firma
Art.	53	Comunicazione delle decisioni del consiglio
Art.	54	Obblighi dei consiglieri
Art.	55	Interpretazione del regolamento
Art.	56	Rinvio
Art.	57	Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'organo.
3. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, decide il sindaco in qualità di presidente dell'organo consiliare, sentito il parere del segretario comunale.

Art. 2 - Durata in carica del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti il consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del consiglio.
3. Il sindaco stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, in caso di inagibilità della sede stessa, o per particolari ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano circostanze, esigenze, avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza consiliare deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il sindaco decide se la seduta consiliare si svolga in presenza o da remoto o in modalità mista; in quest'ultimo caso il sindaco e/o il segretario comunale e/o uno o più consiglieri comunali e/o eventuali assessori non consiglieri potranno collegarsi da remoto, mentre il resto dei componenti si troverà fisicamente presso l'aula consiliare al momento delle singole deliberazioni poste all'ordine del giorno. E' a discrezione del segretario comunale decidere se partecipare in presenza o da remoto.
6. Il comune, nel caso di sedute consiliari da remoto o in forma mista, per assicurare la partecipazione della cittadinanza all'attività politica ed amministrativa dell'ente procede attraverso le riprese della seduta consiliare o in diretta streaming o su piattaforme private o, infine, attraverso altre forme di registrazione ritenute idonee ad ottemperare al principio di trasparenza. Le riprese potranno essere effettuate solo attraverso strumentazione appartenente al comune e gestite esclusivamente da personale incaricato. La pubblicazione potrà avvenire solo sul sito internet istituzionale. All'interno dell'aula di consiglio non sono ammesse riprese e/o registrazioni effettuate da terze persone senza il consenso di cui al successivo articolo 28. Chiunque non osservi quanto previsto nel presente regolamento verrà punito a norma di legge.

Art. 4 - Presidenza delle adunanze

1. Il sindaco è, per legge, il presidente del consiglio comunale.
2. In caso di assenza del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco e ove anche questi sia assente o impedito, dal consigliere anziano cioè da colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale.
3. Qualora sia assente anche il consigliere anziano la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. Il sindaco, in particolare:

- a) rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto;
- b) convoca il consiglio e forma l'ordine del giorno, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso e sulla completezza della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi;
- c) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite;
- d) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con facoltà di dare e togliere la parola e di chiamare a riferire i responsabili dei servizi e il personale, a seconda della necessità;
- e) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- f) firma, insieme al segretario, i relativi verbali;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento.

Art. 5 - Consiglieri

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere anziano, cioè da colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale.

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di norma un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e l'appartenenza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare, per iscritto al sindaco e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere regolate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dare comunicazione al sindaco o al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco e al segretario comunale da parte dei consiglieri interessati.

Art. 7 - Commissioni consiliari permanenti e temporanee

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni consiliari permanenti o temporanee, costituite nel proprio seno.
2. Con la deliberazione istitutiva il consiglio comunale provvede a definirne le competenze, a determinarne la composizione numerica, la durata e a nominarne i componenti, tra i quali il presidente e il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di impedimento.
3. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali, fatta salva la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo. La designazione dei componenti che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi è fatta da ciascun gruppo.
4. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il consiglio comunale provvede alla sostituzione. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun

membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute dal proprio capogruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Art. 8 - Convocazione e funzionamento delle commissioni

1. Successivamente alla nomina, il presidente convoca la commissione fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta a cura del presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai membri almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta, salvo eccezionali e particolari motivi di urgenza per i quali la convocazione può essere comunicata il giorno prima di quello fissato per la seduta.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati, entro gli stessi termini, anche al sindaco e ai membri della giunta, che hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare, con facoltà di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.
3. Le commissioni consiliari, allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari all'espletamento dei loro compiti, possono procedere all'audizione del personale comunale, degli amministratori, di dipendenti di enti con i quali intercorrono rapporti di servizio, dandone tempestiva informazione al sindaco. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
4. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le eventuali decisioni, aventi carattere meramente consultivo, sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9 - Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte dal responsabile di servizio competente che provvede a redigere un verbale sommario delle risultanze delle sedute. La documentazione relativa ai lavori della commissione è conservata dal rispettivo segretario.

Art. 10 - Pubblicità delle commissioni consiliari

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione.
2. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del comune.

Art. 11 - Commissioni di indagine

1. Su proposta del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che costituisce la commissione determina i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine conferiti, le modalità di funzionamento e i termini entro i quali concludere l'indagine e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Il presidente sarà nominato tra gli appartenenti alla minoranza consiliare.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta comunale, del revisore dei conti, del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi.
5. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al consiglio comunale della relazione della commissione. I componenti della commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un componente individuato dal presidente.
7. I lavori della commissione devono compiersi dentro il termine assegnato, pena la decadenza automatica della stessa. Essi si concludono con la presentazione di una relazione da sottoporre

all'esame del consiglio. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

CAPO III - INIZIO E COMPOSIZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 12 - Entra in carica. Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
 2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e dalle altre normative vigenti
 3. , procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un' unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità come sopra individuate.

Art. 13 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate da consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale e allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo comunale per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio comunale, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 14 - Decadenza dalla carica

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267/2000.
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive.
4. A tale riguardo il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonchè a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
6. La proposta va discussa in seduta pubblica. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art. 15 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse del comune. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio, purchè concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale come stabilite dalla legge e dallo statuto.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente l'attività del comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 16 - Svolgimento dell'interrogazione

- 1 L'interrogazione, scritta e sottoscritta, consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni o spiegazioni su un fatto od intervento determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione al fatto od intervento medesimo. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione. Ogni interrogazione non può riguardare più di un argomento.
2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, tramite l'inoltro all'ufficio protocollo del comune, al sindaco indicando se chiede una risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chiede risposta scritta .
3. Il sindaco provvede, nel caso di richiesta di risposta scritta, entro trenta giorni dal ricevimento, a fornirla. Se l'interrogante richiede risposta orale, il sindaco provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20, dopo gli ordini del giorno e le mozioni.
- 4 L'interrogante illustra l'interrogazione. Il sindaco o l'assessore delegato alla materia hanno l'obbligo di rispondere. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta. I tempi concessi per i suddetti interventi non possono eccedere i cinque minuti ciascuno.
5. Nel caso che le interrogazioni siano firmate da più consiglieri, il diritto ad illustrare l'interrogazione e di replica alla risposta spetta al primo consigliere firmatario.
6. L'assenza dell'unico l'interrogante comporta, in ogni caso, la dichiarazione da parte del sindaco della decadenza dell'interrogazione.

Art. 17 - Svolgimento dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste in un quesito scritto rivolto al sindaco o alla giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
2. Le interpellanze sono presentate con le stesse modalità delle interrogazioni. Le interpellanze non richiedono risposta scritta, ma sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza utile del consiglio, dopo le interrogazioni .
3. Il consigliere presentatore illustra l'interpellanza. Il sindaco o l'assessore delegato alla materia hanno l'obbligo di rispondere. L'interpellante ha diritto a replicare per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta. I tempi concessi per i suddetti interventi non possono eccedere i cinque minuti ciascuno.
4. Nel caso che le interpellanze siano firmate da più consiglieri, il diritto ad illustrare l'interpellanza e di replica alla risposta spetta al primo consigliere firmatario.
5. Per altri aspetti della presentazione e trattazione si osservano le modalità e i termini previsti per le interrogazioni.

Art. 18 - Svolgimento della mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione a manifestare orientamenti, a definire indirizzi e ad impegnare l'amministrazione in ordine ad uno specifico argomento.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto, tramite l'inoltro all'ufficio protocollo al sindaco, il quale provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile .
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di cinque minuti ed ha tre minuti per la replica .

4. Nella discussione possono intervenire il sindaco, l'assessore interessato ed i consiglieri per un tempo di cinque minuti ciascuno. Esaurita la discussione la mozione viene posta in votazione nella forma prevista per la votazione delle deliberazioni .

Art . 19 - Svolgimento degli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal consiglio con i quali lo stesso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico - sociali di carattere generale.
2. Le proposte di ordine del giorno devono essere presentate per iscritto, tramite l'inoltro all'ufficio protocollo, al sindaco il quale provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo ciascun consigliere può intervenire per non più di tre minuti. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Art . 20 - Norme comuni relative al diritto di iniziativa

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte:
 - all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile se pervenute almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio;
 - all'ordine del giorno dell'adunanza successiva a quella di presentazione se pervenute successivamente.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non possono essere iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio comunale, successiva alla loro presentazione, nei casi in cui venga effettuata durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del documento unico di programmazione (DUP) e del rendiconto generale della gestione.

CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 21 - Convocazione del consiglio

1. La convocazione del consiglio è disposta dal sindaco.
2. L'avviso di convocazione indica:
 - il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - eventualmente, il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. I consiglieri nel richiedere la convocazione consiliare sono tenuti a presentare contestualmente la proposta di deliberazione di cui si chiede l'approvazione o il testo di interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno da sottoporre all'esame consiliare.

Art. 22 - Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non delibera se non alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al comune, ivi compreso il sindaco. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei consiglieri assegnati, ivi compreso il sindaco.

Non sono da computarsi tra i presenti i consiglieri che abbandonino la sala delle adunanze prima della votazione. Vanno però computati tra i presenti, e non quindi tra i votanti, coloro che dichiarano di volersi astenere dalla votazione, senza che si allontanino dall'aula stessa.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 23 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in consiglio possono essere avanzate in qualsiasi momento, per iscritto, anche da un singolo consigliere, salvo il caso di convocazione da parte del Prefetto.

2. Qualora la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze del consiglio, il sindaco comunica al proponente che la stessa non può essere sottoposta a consiglio comunale.

Art. 24 - Avviso di convocazione. Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione, debitamente assunto al protocollo dell'ente, è consegnato ai consiglieri: a mezzo raccomandata, a mezzo notifica a mano del messo comunale al domicilio indicato da ciascun consigliere, a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri:

- almeno **cinque giorni** prima di quello stabilito per l'adunanza in caso di seduta ordinaria;
- almeno **tre giorni** prima per le sedute straordinarie;
- **ventiquattro** ore prima in caso di urgenza.

3. La convocazione è valida anche se il consigliere è assente, purchè la consegna sia fatta all'indirizzo corretto. A tal fine fanno fede il giorno e l'ora di consegna, accertati anche tramite il sistema informatico.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria, entro i termini di cui al comma 2, è pubblicato all'albo pretorio, nel sito informatico istituzionale del comune.

Art. 25 - Ordine del giorno

1 L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è redatto dal sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

Art. 26 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, e di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i tre giorni precedenti la data fissata per la riunione del Consiglio nel caso di sedute ordinarie, entro due giorni nel caso di sedute straordinarie, entro dodici ore per le convocazioni di urgenza.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 27 - Emendamenti: presentazione, discussione e votazione

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata in atti. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al sindaco. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere presentate al sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al consiglio, di norma, in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del sindaco o dell'assessore competente, possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, i consiglieri.
4. Su ciascun emendamento il presidente fa accertare dal responsabile del servizio o, in assenza, dal segretario comunale se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il sindaco rinvia la trattazione della deliberazione all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della riunione, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.
6. Quando si tratta di proposte di variazione di modesta entità il segretario comunale, su richiesta del sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene comunque rinviata all'adunanza successiva.
7. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.
8. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:
 - gli emendamenti soppressivi;
 - gli emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.
9. Il presidente mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.
10. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'obbligo di acquisizione agli atti dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

Art. 28 - RegISTRAZIONI audiovisive

- 1 Il sindaco, al fine di documentare l'attività istituzionale dell'ente, può disporre la registrazione, con qualsiasi mezzo audiovisivo, delle adunanze del consiglio.
- 2 Il sindaco può inoltre autorizzare la ripresa audiovisiva, totale o parziale, della adunanza da parte degli organi di informazione regolarmente iscritti, ai sensi della vigente normativa in

materia, al registro del tribunale competente per territorio. L'attività posta in essere dagli organi di informazione deve svolgersi in maniera tale da non disturbare l'attività del consiglio.

3. Nel caso in cui venga consentita la registrazione audio - video della seduta consiliare, colui che presiede il consiglio è tenuto a darne comunicazione all'assemblea consiliare in apertura di seduta.

CAPO VI - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 29 - Disciplina delle adunanze

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal sindaco.

2. Il sindaco ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendolo risultare dal processo verbale, motivando la sospensione o lo scioglimento.

3. Il sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla forza pubblica di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il sindaco ha facoltà di ordinare lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.

6. Se, per qualsiasi motivo, la presenza del sindaco è incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal vice sindaco o, se assente o incompatibile, dal consigliere anziano presente in aula.

Art. 30 - Persone ammesse nella sala delle adunanze

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario comunale, agli impiegati, alla polizia locale municipale ed agli addetti al servizio, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del sindaco, delle materie in trattazione.

3. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

Art. 31 - Segreteria dell'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede con l'assegnazione prioritariamente ad un dipendente in possesso dei prescritti requisiti, incaricato di svolgere le funzioni di vice segretario o, in mancanza di quest'ultima figura, a un componente del consiglio comunale nominato dal sindaco, di norma il più giovane di età ai sensi dell'art. sette del vigente statuto.

3. Nel caso in cui il segretario debba astenersi per conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'argomento trattato le relative funzioni, per il solo detto argomento, saranno svolte secondo le modalità di cui al precedente comma due.

Art. 32 - Scrutatori. Nomina. Funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il sindaco designa tre consiglieri, di norma i più giovani, alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte se non contestate.

CAPO VII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 33 - Degli interventi

1. I consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al sindaco dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del stesso sindaco, dell'assessore o del consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal sindaco.
3. I consiglieri non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno. In casi particolari il sindaco può concedere un ulteriore intervento.
4. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere i cinque minuti. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, dopo due richiami a concludere, il presidente può togliergli la parola.
5. Il sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il consigliere, per due volte intimato, persista nel suo atteggiamento.
6. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui al precedente comma.
7. Il testo va consegnato al segretario comunale qualora se ne richieda la precisa acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Non è consentito al consigliere assente chiedere di allegare agli atti consiliari propri interventi o dichiarazioni che non siano da lui esposti direttamente durante la seduta consiliare.

Art. 34 - Ordine dei lavori. Sedute deserte

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi **trenta minuti**, non è raggiunto il numero legale, il sindaco dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario comunale il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il sindaco per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il sindaco può sospendere i lavori fino a trenta minuti, ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 35 - Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari e dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il sindaco illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per comunicazioni, celebrazioni di eventi e per commemorazioni di grande importanza.

Art. 36 - Verifica del numero legale

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il sindaco può attendere cinque minuti prima di procedere all'appello nominale.

2. Il sindaco, se constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 37 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il sindaco lo richiama formalmente, anche interrompendolo.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il sindaco gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 38 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio comunale, quando queste sono pubbliche, si dispone nell'apposito spazio della sala consiliare allo stesso riservate e assiste tenendo un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. In caso di turbamento ai lavori del consiglio comunale, il sindaco può disporre l'allontanamento dall'aula, fino alla prosecuzione dell'adunanza a porte chiuse ove ragioni di pubblica sicurezza lo impongano e, se non sia possibile individuare la persona indisciplinata, può far sgomberare la sala dopo aver dato gli opportuni avvertimenti.

Art. 39 - Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal sindaco.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il sindaco - sentito il parere tecnico-giuridico del segretario comunale - decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del sindaco non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 40 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Se la proposta di sospensione è approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 41 - Adunanze consiliari aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il sindaco indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio non sono adottate deliberazioni.

Art. 42 - Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il sindaco dichiara chiusa la discussione.
2. Qualora la chiusura della discussione viene proposta da almeno tre consiglieri, il sindaco la pone in votazione. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non è concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
5. Presentate le dichiarazioni di voto, non è più concessa la parola sino alla proclamazione del voto.
6. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 43 - Chiusura della seduta. Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il sindaco dichiara sciolta la seduta.
2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il sindaco sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal sindaco.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti al momento della sospensione almeno otto ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima o seconda convocazione.

CAPO VIII - DELLE VOTAZIONI

Art. 44 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. Per la votazione tramite appello nominale, il sindaco indica il significato del "sì" e del "no", il segretario comunale fa l'appello ed il sindaco, controllati i voti, proclama l'esito.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se la votazione è dubbia. In questo caso si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal sindaco, da uno scrutatore e dal segretario comunale e sono conservate nell'archivio.

Art.45- Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Se sui provvedimenti, dopo che sono stati annunciati dal sindaco per la discussione, nessuno prende la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 46 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il sindaco, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.
2. L'irregolarità può essere accertata dal sindaco ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al sindaco e non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 47 - Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 48 - Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al sindaco all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine si pronuncia il sindaco, sentito il parere tecnico-giuridico del segretario comunale. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano o chiamata nominale senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 49 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il sindaco, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, ritenuto inammissibile o improponibile può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il sindaco consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano o chiamata nominale.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni del DUP o del bilancio, nei casi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 50 - Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione, i singoli consiglieri possono prendere la parola per la dichiarazione di voto. Nel caso di costituzione dei gruppi può prendere la parola un consigliere per ogni gruppo. In tal caso può prendere la parola per la dichiarazione di voto il consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

4. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 51 - Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, salvo i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non si computano tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari non è né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO IX - DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 52 - Verbale delle sedute. Contenuto e firma

1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti, il numero dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:

α) ingiuriose;

β) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato lo presenta per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 53 - Comunicazione delle decisioni del consiglio

1. Il segretario comunale comunica le decisioni adottate dal consiglio ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale trasmette, di norma entro cinque giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 - Obblighi dei consiglieri

- 1 I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo che si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado .

Art. 55- Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri , al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al sindaco.

Art. 56- Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 57- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del consiglio comunale.